

NOTIZIARIO N. 5 - 4 FEBBRAIO 2022

WEBINAR

10 FEBBRAIO	CONFIMI INDUSTRIA E ICE - WEBINAR E-COMMERCE E MARKETPLACE.			pag. 3
11 FEBBRAIO	PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY. CICLO DI INCONTRI GRATUITI.	confimiromagna ASSOCIAZIONE IMPRESE MANIFATTURIERE	in collaborazione con	 pag. 4
16 FEBBRAIO	Formazione in videoconferenza - l'origine della merce fa il suo debutto nei modelli INTRASTAT: nuove istruzioni per la compilazione e tutte le novità 2022.			 pag. 5
23 FEBBRAIO	DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITÀ IVA 2022.	confimiromagna ASSOCIAZIONE IMPRESE MANIFATTURIERE	in collaborazione con	 pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ INAIL, Modello OT23 anno 2022: scadenza il 28 febbraio 2022. pag. 7
- ◆ Aperto il portale per la presentazione della comunicazione annuale pile ed accumulatori 2022 contenente i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nel 2021. pag. 8

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Nuova Sabatini 2022. pag. 9
- ◆ Fondo impresa femminile. pag. 10
- ◆ Credito d'imposta per Formazione 4.0. pag. 12
- ◆ Credito d'imposta su beni strumentali 2022. pag. 14
- ◆ Credito d'imposta ricerca sviluppo innovazione e design 2021: nuove aliquote e massimali. pag. 16
- ◆ Bando INAIL 2021: agevolazioni per investimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. pag. 17
- ◆ Regione Emilia-Romagna e sistema camerale: bando Digital Export - anno 2022. pag. 18

FISCALE

- ◆ "Decreto Sostegni - TER": il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio. pag. 20

FORMAZIONE



Fondimpresa: fino a 50.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti.

pag. 24

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Contributi INPS: minimali e massimali per l'anno 2022.

pag. 26



Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e novità decorrenti da gennaio 2022: chiarimenti INPS.

pag. 42

- ◆ Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: precisazioni INPS sull'ambito di applicazione. pag. 67

- ◆ Assegno unico e universale per i figli a carico: comunicato stampa INPS. pag. 73

**CONFIMI INDUSTRIA E ICE
WEBINAR E-COMMERCE E MARKETPLACE
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO - ORE 11:00**

Proseguono i webinar organizzati da Confimi Industria sul tema “Gli accordi siglati da ICE con i **MARKETPLACE MONDIALI** a supporto dello **sviluppo dell’e-commerce** delle pmi”: questo terzo appuntamento si terrà

**giovedì 10 febbraio
dalle ore 11 alle ore 12:30**

Seguirà il programma dettagliato.

Nel frattempo le aziende interessate possono comunicare la loro adesione, entro martedì 8 febbraio p.v., a: ceccarelli@confimiromagna.it

L'appuntamento sarà ospitato sulla piattaforma Google Meet al link <https://meet.google.com/gfa-exns-ihk>



PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY

Ciclo di incontri gratuiti
WEBINAR

Febbraio 2022
11.00 – 11.45

Protezione dei Dati e Cybersecurity: sicuro di essere sicuro?

11 febbraio

L'implementazione delle misure di sicurezza non può limitarsi alla protezione dei dati personali e aziendali, ma deve essere finalizzata a garantire che tutta la filiera produttiva e la sempre maggiore interconnessione dovuta all'Industria 4.0 siano circondate dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle minacce che sempre di più sono diffuse a livello globale.

Lavoro Agile: nuove tipologie di attacco nel lavoro a distanza.

18 febbraio

Delegare la gestione dei dati aziendali a piattaforme cloud e accessibili ovunque è ormai un'esigenza, così come dotare i propri collaboratori di dispositivi mobili in grado di offrire versatilità e funzionalità sempre più evolute. Tecnologie, sistemi e modalità che indubbiamente offrono enormi vantaggi, ma che al tempo stesso sollevano giustificati dubbi e timori legittimi in merito all'efficacia degli strumenti, dei processi e della protezione dei dati.

Sicurezza e resilienza: il problema non è se, ma quando saremo oggetto di un attacco.

25 febbraio

Uno scenario di minacce in costante evoluzione si pone davanti alle aziende di ogni dimensione; per fronteggiarlo occorre aumentare la consapevolezza nel prepararsi, agire e recuperare in caso di interruzioni di servizio dovute a fattori esterni (pandemia, attacco informatico, ecc.). Si tratta di un principio atto a identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare rapidamente dati e sistemi dopo qualsiasi evento dannoso che combina sicurezza informatica, continuità operativa e risposta agli incidenti.

Relatore

NICOLA CONTI

Consulente e formatore in ambito data protection & information security
Next Data Srl

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **giovedì 10 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
PEC _____ E-mail _____

Parteciperò al webinar di venerdì:

- 11 febbraio
- 18 febbraio
- 24 febbraio

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia



L'origine della merce fa il suo debutto nei modelli INTRASTAT: nuove istruzioni per la compilazione e tutte le novità 2022

Dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni pubblicate nella **Determinazione prot. 493869/RU** che prevedono cambiamenti in merito alla raccolta delle informazioni statistiche riguardanti le transazioni intra-unionali, oltre ad agevolazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Tra le novità si segnala la **richiesta dell'origine della merce nell'elenco delle vendite** e una nuova sezione relativa alle merci in regime call of stock.

Il webinar prenderà, con un approccio altamente operativo, in esame le modifiche fondamentali introdotte per i nuovi modelli Intrastat 2022.

CONTENUTI

- Identificazione operazioni intracomunitarie
- Soggetti interessati (Elenco VIES)
- Modelli Intrastat e periodicità
- Compilazione e problematiche ricorrenti
- Regole fiscali, adempimenti, prova arrivo merce
- Gestione Rimborsi IVA UE
- Risposta a quesiti delle aziende partecipanti

DESTINATARI

Addetti ufficio export

DOCENTI

- Manuela Righi , Doganalista
- Melissa Alpi, Consulente Tecnico per il Commercio Internazionale

DURATA: 3 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

16 Febbraio 2022 (9.00-12.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 140,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 170,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.



DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA 2022

WEBINAR

23 febbraio 2022

14.00 – 17.45

PROGRAMMA

Novità modello Iva 2022, scadenze e modalità
Altre novità Iva e il punto su esterometro ed Intrastat 2022
Criticità credito Iva e versamenti omessi
Detrazione Iva tardiva e dichiarazione integrativa
La compilazione dei quadri per le operazioni interne
La compilazione dei quadri nelle operazioni con l'estero
Plafond, VC e novità dichiarazioni d'intento
Gestione del credito Iva: rimborso e/o compensazione
La comunicazione Li.Pe. corretta e/o da ravvedere

RELATORE FRANCESCO ZUECH

Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **martedì 22 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600
Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

**INAIL, MODELLO OT23 ANNO 2022
SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2022**

Si ricorda che **entro il 28/02/2022 deve essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2022**. L'art. 23 delle “Modalità per l'applicazione delle Tariffe”, approvate con Decreto Interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Come ben noto, per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 28 febbraio 2022, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Si ricorda inoltre che gli interventi migliorativi devono essere realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Ad ognuno degli interventi previsti è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa occorre aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

**APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE
PILE ED ACCUMULATORI 2022
CONTENENTE I DATI RELATIVI AI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO NEL 2021**

Dal 21 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato nel corso del 2021 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori, **la cui scadenza prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è fissata al 31 marzo 2021.**

La Comunicazione deve essere effettuata dalla scrivania personale, accessibile dalla home page del portale www.registropile.it e l'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o ad altro soggetto precedentemente delegato.

Le informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2021 e, come gli anni passati, non è previsto il versamento di alcun diritto.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa iscritta non ha immesso alcuna quantità di pile ed accumulatori sul mercato.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

NUOVA SABATINI 2022

Con la **Legge di bilancio 2022** sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura **“Nuova Sabatini”**.

La predetta Legge di bilancio, all’art. 1, comma 48, ha altresì disposto il **ripristino dell’erogazione del contributo in più quote*** per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in **un’unica soluzione**, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a **200.000 euro**.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le **micro, piccole e medie imprese** (PMI).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le acquisizioni di **beni nuovi** e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, nonché a software e tecnologie digitali.

AGEVOLAZIONE

Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari;
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesaturadei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del **contributo maggiorato del 30%** previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii.

A seguito del recente rifinanziamento è stata reintrodotta la regola per cui il contributo viene erogato "in più quote" determinate con decreto ministeriale.

Il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo **non superiore a 200.000 euro**.

INFO	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>
-------------	---	--

FONDO IMPRESA FEMMINILE

Il Fondo, istituito con decreto interministeriale del 30 settembre 2021, è finalizzato all'attuazione degli obiettivi di promozione e **sostegno delle imprese femminili**, ed è articolato nelle seguenti linee di azione:

- incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
- azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

BENEFICIARI

Il Fondo Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti, in particolare si rivolge a:

- **imprese femminili** con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- **lavoratrici autonome** che presentano l'apertura della Partita IVA entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda.
- **donne** che intendono avviare l'attività purché, entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano documentazione sull'avvenuta costituzione.
- **cooperative e società di persone** con almeno il 60% di donne socie.
- **società di capitale** con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne.
- **imprese individuali** la cui titolare è una donna.

Nel caso di una società, cooperativa, società di capitale o impresa individuale costituita da meno di un anno, la sede legale o operativa dell'impresa deve essere collocata in Italia.

Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo.

SPESE AMMISSIBILI

- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; immobilizzazioni immateriali;
- servizi cloud per la gestione aziendale;
- personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata;
- esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

AGEVOLAZIONE

Nuove imprese:

- **contributo a fondo perduto che entro spese ammissibili di 100.000 euro, copre l'80% fino a un massimo di 50.000 euro. Per le donne disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 90%.**
- **contributo a fondo perduto che entro spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, copre il 50% delle spese ammissibili.**

Imprese già esistenti:

- **per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni possono essere per il 50% come contributo a fondo perduto e per un altro 50% come finanziamento**

agevolato di 8 anni a tasso zero, per coprire fino all'80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro.

- per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di capitale circolante sono agevolate solo con il contributo a fondo perduto, mentre quelle di investimento anche con il finanziamento agevolato. Il tetto massimo è sempre pari a 400.000 euro.

Il Decreto ha previsto anche un **voucher fino a 5.000 euro** per impresa da spendere in assistenza tecnica e di gestione dell'impresa (di cui 3.000 euro per servizi di Invitalia).

Ha previsto inoltre la concessione di un importo massimo di **2.000,00 euro**, all'impresa beneficiaria che ne faccia istanza, a copertura del 50% del costo per l'acquisto di servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 euro, acquisiti da soggetti terzi esperti e qualificati in attività di marketing e comunicazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento.

Le domande di agevolazione devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, che comprenda la descrizione delle attività, l'analisi del mercato e relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi, organizzativi ed aspetti economico-finanziari.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it



**CREDITO D'IMPOSTA PER
FORMAZIONE 4.0**

Il Bonus Formazione resta operativo fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2022.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del Bonus Formazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che operino nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del corretto adempimento degli obblighi diversamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

LE ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE

Il credito d'imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall'impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (per esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L'attività formativa svolta deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.

COME SVOLGERE L'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning, ovvero online, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nell'attività formativa (circolare Ministero del Lavoro n. 41208 del 3.12.2018).

L'attività formativa può essere realizzata direttamente dall'impresa o commissionata a formatori esterni quali:

- università pubbliche o private;

- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- istituti tecnici superiori.

SPESE AMMISSIBILI

Per i periodi d'imposta 2021 e 2022, sono ammissibili a credito d'imposta:

- le spese di personale per i formatori e per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta nel progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio (ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti con disabilità);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese che concorrono alla maturazione del credito d'imposta devono risultare da un'apposita certificazione da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora presente, o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili. Son escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta è differenziata in base alle dimensioni dell'impresa:

- per le piccole imprese **50 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese **40 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese **30 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it



CREDITO D'IMPOSTA SU BENI STRUMENTALI 2022

Sull'esercizio 2022 il regime di agevolazione fiscale per gli investimenti, materiali e immateriali, funzionali all'evoluzione dei processi tecnologici aziendali già ricompreso nel **Piano Industria 4.0** (c.d. Iper- Ammortamento) prevede i seguenti ambiti:

- Beni ordinari;
- Beni 4.0

BENEFICIARI

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Agevolazione

A. Beni materiali

- **40%** fino a 2.5 mln di €;
- **20%** fino a 10 mln di €,
- **10%** da 10 mln fino a 20 mln di €

B. Beni immateriali

- **20% fino a 1 mln di €**

C. Beni ordinari

- **10%**

Alle imprese che effettuano **investimenti in macchinari nuovi** indicati nell'**allegato A**, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro la data del **31/12/2021** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d'acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- Nella misura del **50%** fino a 2,5 mln;
- Nella misura del **30%** fino a 10 mln;
- Nella misura del **10%** fino a 20 mln.

Alle imprese che effettuano **investimenti in beni immateriali (software)** aventi ad oggetto beni compresi nell'**allegato B** annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20 %** del costo, nel limitemassimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ovvero:

- Per investimenti in beni ordinari – UNICA QUOTA ANNUALE;
- Per investimenti in beni 4.0 – TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO.

Per beni di valore oltre i 300 000 € le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice (prima «giurata») rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche idonee e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it



**CREDITO D'IMPOSTA RICERCA SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN 2021
NUOVE ALIQUOTE E MASSIMALI**

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le attività che il Credito d'Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design supporta, con le relative percentuali di credito d'imposta sono:

- Attività di **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico: **20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.**
- Attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**: **15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.**
- Attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: **10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.**

Attività di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei punti precedenti, finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali: **10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

BANDO INAIL 2021
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi dimensione (anche individuali) e settore, con sede nel territorio nazionale e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che realizzino investimenti con conseguenze in termini di **miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori**.

Tali miglioramenti devono trovare riscontro con quanto riportato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

SPESE AMMISSIBILI

Tutte quelle non finanziate tramite leasing e riconducibili ad almeno uno dei seguenti ambiti:

- **Asse 1.1** - Progetti di investimento: acquisto di una o più macchine a norma CE in sostituzione di uno o più macchine della stessa tipologia obsolete (esempio tornio CE in sostituzione di vecchio tornio non CE che deve essere rottamato). A questo Asse non possono partecipare le imprese indicate negli Assi 4 e 5.
- **Asse 1.2** - Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- **Asse 2** - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), solo per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (principalmente le imprese operanti nel "terzo settore").
- **Asse 3** - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, tra cui la rimozione e il rifacimento di coperture di capannoni in cemento-amianto. A questo Asse non possono partecipare le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- **Asse 4** - Progetti per micro e piccole operanti nei settori della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).
- **Asse 5** - Progetti per micro e piccole operanti nel settore agricoltura.

IMPORTO FINANZIAMENTO

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA comedi seguito riportato.

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura **del 65%** e con i seguenti limiti:

- Assi 1, 2, 3, fino al **massimo** erogabile di **130.000,00 Euro** ed un finanziamento **minimo** ammissibile pari a **5.000,00 Euro**. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Asse 1 non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- Per l'asse 4, i valori minimi e massimi del contributo sono 2.000 e 50.000 euro
- Asse 5 contributo massimo fino a **60.000 Euro**, minimo 1.000,00 pari al **40%** delle spese ammesse, **50% per i giovani agricoltori**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 26 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 verranno pubblicate le date di presentazione.

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

📱 347/0972662

@ marangoni@confimioromagna.it

Dott. ssa. Benedetta Ceccarelli

☎ 0544/280216

📱 338/6644525

@ ceccarelli@confimioromagna.it

Dott. Mauro Basurto

☎ 0544/280212

📱 335/372511

@ basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA E SISTEMA CAMERALE
BANDO DIGITAL EXPORT - ANNO 2022**

OBIETTIVI

Con delibera di Giunta regionale n. 2186 del 20 dicembre 2021 (integrata e pubblicata con **determinazione n. 910 del 20 gennaio 2022**) e in continuità con i bandi del 2020 e 2021, la **Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna** hanno approvato un bando congiunto con cui intendono **rafforzare la capacità delle imprese emiliano-romagnole di operare sui mercati internazionali**, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nella ricerca di nuovi mercati di sbocco e incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export, contribuendo così ad accrescere la competitività del sistema produttivo regionale.

Il bando, gestito da Unioncamere Emilia-Romagna, prevede la concessione di **contributi alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione** finalizzato a rafforzare la presenza all'estero di Pmi attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.

DESTINATARI

Micro, piccole o medie imprese manifatturiere, esportatrici e non esportatrici con sede legale e/o unità operativa in Emilia-Romagna che abbiano un fatturato minimo di **Euro 500.000**.

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro). L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **50% delle spese ammissibili**.

AMBITI DI ATTIVITÀ

Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 ambiti di attività (senza vincolo sul numero di Paesi target):

- Temporary Export Manager e Digital Export Manager
- Certificazioni
- B2B
- Fiere e convegni
- Marketing digitale
- Business online
- Sito web
- Materiali promozionali

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 10 febbraio alle ore 14:00 del 1 marzo 2022**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione ai contributi.

INFORMAZIONI

Unioncamere Emilia-Romagna: supporto.bandit@rer.camcom.it

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it



“DECRETO SOSTEGNI - TER”
IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il DL n. 4/2022, c.d. **“Decreto Sostegni-ter”**, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2, lo stanziamento del **“Fondo per il rilancio delle attività economiche”** finalizzato al riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti **attività di commercio al dettaglio**.

Codice ATECO	Attività economica
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.

47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;**
- **riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.**

Fatturato 2019	Fatturato 2021	Riduzione fatturato	30% fatturato 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Per individuare la riduzione del fatturato **rilevano i ricavi** ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR relativi al 2021 e 2019.

Inoltre, per la fruizione del beneficio, **alla data di presentazione della domanda** l'impresa interessata deve:

- **avere la sede legale / operativa in Italia** e risultare regolarmente costituita, iscritta e "attiva" al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate;
- **non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale** con finalità liquidatorie;
- **non essere già "in difficoltà" al 31.12.2019** ai sensi dell'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- **non essere destinataria di sanzioni interdittive** ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.**

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'ammontare dei **ricavi 2019.**

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare (€ 200 milioni complessivi) saranno **ripartite tra le imprese aventi diritto** all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

- l'importo potenzialmente spettante va eventualmente **ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato**. I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti "de minimis"). In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, **la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE;**
- qualora le **risorse stanziare** (€ 200 milioni) **risultino insufficienti** a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà **proporzionalmente ridotto** tra i soggetti interessati.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto in esame è **riconosciuto previa presentazione al MISE**, in via telematica, **di un'apposita domanda** attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell'erogazione del contributo in esame **non sono applicabili:**

- le verifiche volte a riscontrare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento** di una o più **cartelle di pagamento** per un importo **complessivamente pari almeno a € 5.000;**
- le **verifiche sulla regolarità contributiva** del soggetto beneficiario.

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

<p><i>Newsletter N.5</i> <i>4 febbraio 2022</i></p>	<p align="center">Fondimpresa – Avviso 1/2022 Fino a 50.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti</p>
<p><i>COSA FINANZIA</i></p>	<p>Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento di quelli esistenti. Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software.</p>
<p><i>CHI PUO’ PARTECIPARE</i></p>	<p>Aziende appartenenti alla categoria di PMI (Piccole e Medie Imprese) aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata;</p> <p>Soggetti attuatori accreditati;</p> <p>Consorzi e ATI.</p>
<p><i>CRITERI PER PARTECIPARE</i></p>	<p>Minimo 15 persone in formazione (codici fiscali);</p> <p>Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi;</p> <p>Prevedere la certificazione delle competenze per tutti i percorsi;</p> <p>Costituzione di un Comitato di Pilotaggio che monitori il percorso del progetto, e che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l’accordo sindacale per la presentazione del piano stesso.</p> <p>Presenza di uno fra Università pubbliche o private riconosciute, Enti di ricerca sotto la sorveglianza del MIUR o altri organismi di ricerca. La collaborazione deve esplicitarsi nella firma del progetto da presentare.</p>
<p><i>DURATA DEL PIANO</i></p>	<p>12 mesi dall’approvazione di Fondimpresa</p>

FINANZIAMENTO PREVISTO	La singola azienda che intende partecipare potrà essere beneficiaria di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 50 mila (al netto delle risorse del Conto Formazione). È data l'opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% del contributo approvato.
COSTI AMMISSIBILI	Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.); Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto
REGIME DI AIUTI	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
DELEGHE E PARTENARIATI	Le deleghe a soggetti terzi per l'espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del contributo totale, mentre non ci sono limiti per l'affidamento a soggetti partner se il soggetto proponente è l'azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	I progetti si possono presentare dalle ore 9.00 del 09 Marzo 2022 alle ore 13.00 del 31 dicembre 2022 .
PER INFORMAZIONI	Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com ; Silvia Casali scasali@sviluppopmi.com Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com ; Tel . 0544-280280

CONTRIBUTI INPS MINIMALI E MASSIMALI PER L'ANNO 2022

Con la circolare sotto riportata l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2022, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza.

INPS - Circolare 28 gennaio 2022, n. 15

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2022, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.*

INDICE

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
 - 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
 - 3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
 - 3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
 - 10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
 - 10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
 - 10.3 Precisazioni

10.4 *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*

11. *Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*

11.1 *Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*

11.2 *Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*

11.3 *Precisazioni*

12. *Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica*

12.1 *Precisazioni*

12.2 *Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico*

12.3 *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001*

13. *Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022*

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro, non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che *“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”* (art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei *“minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”*.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell'anno 2021, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all'**1,9%** [1], si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2022. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a **€ 49,91** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022, pari a **€ 525,38** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2022	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	525,38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	49,91

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo [2].

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e di organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 [3], e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" [4].

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. del 21 luglio 2000 [5].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2022, è pari a € **49,91**.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere [6] è pari, per l'anno 2022, a € **27,73**.

Anno 2022: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,73

3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della medesima legge, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, pari per l'anno 2022 a € **27,73**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. A).

3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa

presente che, per l'anno 2022, detta retribuzione convenzionale è fissata in € **693,00** mensili (27,73 x 25 giorni).

Anno 2022: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	693,00

3.3 Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2022, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € **27,73** [7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € **49,91** [8].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale [9].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€49,91 \times 6 / 40 = € \mathbf{7,49}.$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 49,91 \times 5 / 36 = € \mathbf{6,93}.$$

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile [10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in

cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2022 in € **48.279,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € **4.023,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione [11].

Anno 2022	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 48.279,00
Importo mensilizzato	€ 4.023,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo [12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2022, a € **105.013,54**, che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **105.014,00**.

Anno 2022	Euro
Massimale annuo della base contributiva	105.014,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito anche Gestione credito) dell'elemento Eo deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 525,38 per l'anno 2022, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 210,15.

Anno 2022	Euro
Trattamento minimo di pensione	525,38
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	210,15
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.928,00

(*) Il limite annuo è pari a € 210,15 x 52

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958 [13].

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2022 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) [14], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2022	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto <ul style="list-style-type: none"> • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica 	4,00 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con specifico riferimento ai *benefit* di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non

concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208/2015.

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2022, a € **2.183,77**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2022	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.183,77

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2022, a € **105.014,00** (cfr. il precedente par. 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € **48.279,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a € **4.023,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € **105.014,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, al par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [15].

10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € **766,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2022

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
766,01	1.532,00	766,00	1
1.532,01	3.830,00	1.532,00	2
3.830,01	6.128,00	2.298,00	3
6.128,01	8.426,00	3.064,00	4
8.426,01	10.724,00	3.830,00	5
10.724,01	13.788,00	4.596,00	6
13.788,01	16.852,00	5.362,00	7
16.852,01	in poi	6.128,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € **155,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € **48.279,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [16].

10.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Con l'articolo 66, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato disposto l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato [17]. Predetto massimale giornaliero, per l'anno 2022, è pari a € 100,00.

Anno 2022	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	100,00

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995 è pari, per l'anno 2022, a € 105.014,00 (cfr. il precedente par. 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.023,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 105.014,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [18].

11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2022, è pari a € 337,00 (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del

lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 337,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.454,00.

La L. n 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 155,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 337,00. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2022, a € 48.279,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [19].

11.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1 Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative [20], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, e all'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della Gestione previdenziale [21], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento Eo nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico (cfr. la circolare n. 195/2021). Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2022, a € **191.422,94** che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **191.423,00**.

Anno 2022	Euro
Massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.	€ 191.423,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento Eo deve essere

valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse Gestioni.

12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-terprevede che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]”*.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **totto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2022, l'importo pari a € 49.663,88 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 49.664,00**.

Anno 2022	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	€ 49.664,00

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso *Uniemens* calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (cfr. il precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia *Uniemens*, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503). L'indice dello 1,9% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2022) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2022. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.

[3] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del D.lgs n. 423/2001.

[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.

[5] Cfr. la circolare n. 156/2000.

[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.

[7] Cfr. l'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.

[8] Cfr. l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983 (come modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).

[9] L'articolo 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 prevede: "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che, in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a Gestioni pensionistiche differenti.

[11] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.

[12] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010, al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016.

[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.

[14] L'articolo 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

[15] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[16] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[17] Cfr. il messaggio n. 2563/2021.

[18] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[19] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[20] Cfr. la circolare n. 6/2014.

[21] Cfr. la circolare n. 8/2013.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
E NOVITÀ DECORRENTI DA GENNAIO 2022
CHIARIMENTI INPS**

Nel quadro generale degli interventi contenuti nella legge 30/12/2021 n. 234 (di seguito anche legge di Bilancio 2022), in vigore dall'1 gennaio 2022, si inserisce il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro [*] (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022).

L'insieme delle disposizioni, recato dai commi da 191 a 257 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022 - ponendosi nel solco delle politiche finalizzate all'allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, al miglioramento delle prestazioni, nonché al completamento del processo di universalizzazione delle tutele avviato con la legge n. 92/2012, e successivamente sviluppato dal d.lgs. n. 148/2015 - si prefigge di realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell'universalismo "differenziato".

Successivamente, il decreto-legge 27/1/2022 n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento dei prezzi nel settore elettrico" (di seguito anche decreto Sostegni ter), è intervenuto sull'impianto normativo del d.lgs. n. 148/2015, come ridefinito dalla legge n. 234/2021, e, tra l'altro, ha:

- apportato alcune modifiche e introdotto disposizioni di coordinamento ordinamentale;
- previsto all'art. 7, per i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati (nell'allegato a tale articolo e) nel paragrafo 9.1 della circolare INPS n. 18/2022 sotto riportata che, a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 [**] (per i trattamenti di integrazione salariale) e 29, comma 8 (per il "Fondo di integrazione salariale" - FIS) [***] del medesimo decreto legislativo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022).

[*] Ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché i trattamenti riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali (previsti dalla contrattazione collettiva) e "alternativi" per i settori dell'artigianato e della somministrazione (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

[] Art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[*] Art. 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015**

8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Con la circolare 1/2/2022 n. 18, pertanto, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS ha:

- come segue, illustrato le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 e fornito le linee di indirizzo e le prime indicazioni che, a fare tempo dall'1 gennaio 2022, interessano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- informato che, con successive comunicazioni, renderà note ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma e, in particolare, sulle disposizioni che, per la loro piena operatività, postulano l'emanazione di decreti ministeriali attuativi.

1. Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

1.1 Principi generali

La legge n. 234/2021 - pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore l'1 gennaio 2022 - attraverso modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 148/2015, riordina l'impianto normativo ordinario degli ammortizzatori sociali.

In ordine alla portata delle novità legislative, si precisa che, **per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche di seguito illustrate producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca dall'1 gennaio 2022 in avanti; le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi a oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, a essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.**

1.1.1 Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali

La legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che, a seguito della novella normativa, vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele. L'art. 1 della legge in commento, attraverso i commi 191 e 192, infatti, modifica gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015, stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

Si ricorda che gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante sono già ricompresi nelle tutele in costanza di rapporto di lavoro in forza di quanto previsto, originariamente, dall'art. 2 del d.lgs. n. 148/2015. Con la novella recata dalla legge n. 234/2021, l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi vengono estesi anche ai lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 192 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, integrando il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 148/2015, esclude, per i trattamenti di integrazione salariale

relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, la particolare previsione selettiva contenuta dal medesimo comma in forza della quale, fino al 31 dicembre 2021, gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante sono destinatari solamente di uno dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO o CIGS), a seconda della natura e delle caratteristiche del datore di lavoro presso cui sono alle dipendenze.

Di conseguenza, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia - laddove occupati presso datori di lavoro destinatari sia del trattamento ordinario di integrazione salariale sia di quello straordinario (per es., imprese industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente) potranno accedere, nel rispetto delle singole causali d'intervento, ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di finanziamento. Lo stesso dicasi per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, sia in quelle della cassa integrazione salariale straordinaria per le causali previste dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015. (cfr. il successivo paragrafo 5).

Inoltre, a seguito dell'integrazione apportata al comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. n. 148/2015, viene precisato che - per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca - la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro **non** devono pregiudicare il completamento del percorso formativo degli apprendisti come eventualmente ridefinito ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

1.2 Anzianità di effettivo lavoro

Il menzionato comma 191 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, attraverso un'integrazione all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, rende più agevole l'accesso dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale. **La disposizione, infatti - per i trattamenti richiesti dall'1 gennaio 2022 - riduce da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all'Istituto (trattamenti ordinari).**

In ordine ai criteri da seguire per la maturazione del predetto requisito soggettivo, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia (ossia le circolari n. 197/2015 e n. 139/2016 pubblicate su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015 e CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2016, che prevedono, rispettivamente, quanto segue:

«L'anzianità richiesta, infatti, è di "effettivo lavoro": si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In analogia con quanto disposto dall'art. 16, co. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria. Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie. In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante. È previsto infine che, nel caso in cui il

lavoratore sia addetto ad un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa (subentrante nell'appalto), l'anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro. Nello stesso comma 2 dell'art. 1 si prevede un'eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.»;

«**Ai fini del raggiungimento del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro** di cui all'art. 1 comma 2 del decreto, si precisa che **vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.** In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all'anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.» N.d.R.).

Si conferma, inoltre, che nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, ai fini dell'anzianità richiesta, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Si precisa altresì che l'intervento operato dalla legge di Bilancio 2022 mantiene inalterata l'eccezione al principio generale dell'anzianità di effettivo lavoro contenuta nel medesimo comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 148/2015, secondo cui **tale condizione non è necessaria per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.**

1.3 Importo dei trattamenti di integrazione salariale

Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l'art. 1, comma 194, della legge n. 234/2021, introduce, dopo il comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015, il comma 5-bis che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto, che, per l'anno 2021, è stato pari a € 1.199,72 - annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

1.4 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

L'art. 1, comma 196, della legge di Bilancio 2022 inserisce, all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, il comma 5-bis che, mutuando la disciplina introdotta per le integrazioni salariali di tipo emergenziale, prevede l'introduzione di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto, anche per la disciplina ordinaria.

In particolare, il citato comma 5-bis stabilisce che, **in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati**

necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

La norma precisa altresì che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda che, nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico dell'Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.

1.5 Computo dei dipendenti

L'art. 1, comma 193, della legge n. 234/2021 aggiunge, dopo l'art. 2 del d.lgs. n. 148/2015, l'art. 2-bis il quale prevede che, a tutti gli effetti derivanti dal citato decreto legislativo, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Al riguardo si rileva che le regole declinate dalla norma in argomento sono aderenti alle indicazioni già fornite dall'Istituto ai fini della determinazione della "forza aziendale" (cfr. le circolari n. 156/2016, paragrafo 2.2, n. 176/2016, paragrafo 2.2 e n. 9/2017, paragrafo 4.2 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016 e n. 3/2017, N.d.R.). Si precisa a ogni modo che, in conseguenza dell'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell'organico (cfr. i paragrafi successivi), **a decorrere dal periodo contributivo "gennaio 2022", il contributo di finanziamento dell'ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.**

1.6 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

L'art. 1, comma 197, della legge di Bilancio 2022 interviene sulla disciplina relativa alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa.

Sulla materia, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 1/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, N.d.R.), ha fornito le indicazioni che di seguono si riepilogano.

Con l'intervento operato dalla legge n. 234/2021 il legislatore ha agito su più fronti.

In primo luogo, il citato comma 197 modifica la denominazione della rubrica dell'art. 8 del d.lgs. n. 148/2015 che, dall'1 gennaio 2022, non è più denominata "Condizionalità e politiche attive del lavoro" ma è sostituita da "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa".

In secondo luogo, sempre il comma 197, oltre a disporre l'abrogazione del comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 148/2015, sostituisce integralmente il comma 2 del medesimo articolo.

A seguito della modifica, viene previsto che **il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro - svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.**

Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.

Riguardo al campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 lascia inalterata la previsione declinata dall'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015; di conseguenza le relative disposizioni continuano ad applicarsi a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

In ordine agli aspetti di tipo regolamentare, si segnala che l'art. 23 del decreto-legge n. 4/2022, modificando l'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, introduce la possibilità che l'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali - previsto dal comma 2 del menzionato art. 14 - possa svolgersi anche in via telematica.

Inoltre, il medesimo art. 23 del d.l. n. 4/2022, modificando il comma 1 dell'art. 16 del d.lgs. n. 148/2015, introduce la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria in capo all'INPS. Nel confermare al momento l'attuale assetto autorizzatorio territoriale, in ordine alla portata della suddetta modifica, con successive comunicazioni, saranno fornite maggiori e più dettagliate indicazioni.

In merito a tutti gli altri aspetti, compresi quelli inerenti alla contribuzione di finanziamento, si rimanda a quanto già illustrato dall'Istituto in materia con precedenti messaggi e circolari.

Rispetto alla durata della CIGO, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, **ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, di cui agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.**

Il riordino della disciplina attuato dalla legge di Bilancio 2022 non interessa i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale ordinaria che, di conseguenza, restano regolati dalla disposizione declinata dall'art. 15, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 148/2015, il quale prevede che **la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.**

2.1 Contributo aggiuntionale

In ordine agli aspetti di tipo contributivo, si osserva che, in relazione al contributo aggiuntionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione del relativo ammontare.

In particolare, l'art. 1, comma 195, della legge n. 234/2021, inserendo all'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, prevede che, **a decorrere dall'1 gennaio 2025**, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi "successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento", la misura del contributo aggiuntionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo aggiuntionale pari al 15%, stabilita dall'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 148/2015.

Rimane confermato altresì quanto disposto all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, che prevede l'esclusione del contributo aggiuntionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Cassa integrazione ordinaria	
Destinatari	a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal

	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;</p> <p>c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;</p> <p>d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</p> <p>f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</p> <p>g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</p> <p>h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</p> <p>i) imprese addette all'armamento ferroviario;</p> <p>l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</p> <p>m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;</p> <p>n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;</p> <p>o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.</p>	
<p>CAUSE D'INTERVENTO Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; Situazioni temporanee di mercato. N.B. Nella disciplina ordinaria, non sono ammesse le causali COVID-19</p>	<p>REQUISITI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transitorietà • Temporaneità • Involontarietà • Non imputabilità 	<p>CAUSE INTEGRABILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di lavoro o commesse • Crisi di Mercato • Mancanza di materie prime o componenti • Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante • Eventi meteo • Sciopero di un reparto o di un'altra azienda • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc. • Sospensione per ordine di pubblica autorità • Guasti ai macchinari, manutenzione straordinaria
<p>Documentazione</p>	<p>Relazione tecnica contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata dimostrando,</p>	

	sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato
--	---

3. Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è quello della cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Va in primo luogo evidenziato come, **nel novellare la disciplina relativa alla materia, la riforma superi la logica precedentemente utilizzata per l'individuazione delle aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, la quale si basava, oltre che sul requisito occupazionale dei datori di lavoro, anche sulla loro appartenenza a specifici settori produttivi.**

3.1 Campo di applicazione

L'art. 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022, introducendo, tra gli altri, all'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, i commi 3-bis e 3-ter, stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

- a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015;
- b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

Si precisa che, con riguardo ai soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell'applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

A seguito della novella legislativa, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Va, infatti, evidenziato che vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Si osserva altresì che la previsione dettata dal richiamato art. 20, comma 3-bis, non ricomprendendo l'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, determina l'estensione della cassa integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.

Si evidenzia inoltre che, in forza dell'integrazione apportata dall'art. 1, comma 198, lettera d), della legge n. 234/2021, al comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, non trova più applicazione la disposizione contenuta nel medesimo comma 5 dell'art. 20 del D.lgs. n. 148/2015, che definisce i criteri per attrarre nella sfera di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale le cosiddette imprese artigiane dell'indotto.

Ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 3-quater del menzionato art. 20 del d.lgs. n. 148/2015 - comma inserito dal richiamato art. 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022 - la previgente disciplina relativa al campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015, trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi fino al 31 dicembre 2021.

3.2 Causali di intervento

Le modifiche inerenti alla disciplina in materia di trattamenti di cassa integrazione straordinaria interessano anche le relative causali di intervento. L'art. 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022, infatti, modifica e integra l'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015. In particolare, il citato comma 199 amplia la causale di "riorganizzazione aziendale" ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "*per realizzare processi di transizione*" che saranno individuati e regolati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il ministero dello Sviluppo economico.

Parallelamente, attraverso integrazioni apportate al comma 2, secondo periodo, dell'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015, vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale; si prevede, infatti, che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1, comma 199, lettera d), della legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015 che regola il **contratto di solidarietà**.

In particolare, il nuovo testo innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto contrattuale che, dall'1 gennaio 2022, si articoleranno come segue:

- la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
- la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

Riguardo agli aspetti di tipo regolamentare, si segnala che l'art. 23 del d.l. n. 4/2022, modificando l'art. 24 del d.lgs. n. 148/2015, introduce - analogamente a quanto previsto per la cassa integrazione ordinaria - la possibilità che l'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali - previsto dal comma 3 del menzionato art. 24 - possa svolgersi anche in via telematica.

In ordine a tutti gli altri aspetti di tipo regolamentare, si rimanda a quanto già illustrato in materia dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Istituto.

In merito alla durata della CIGS, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui agli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Destinatari CIGS	Soglia dimensionale media
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, quindi: - datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO - datori di lavoro destinatari del FIS	+ 15 dipendenti nel semestre precedente
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; - partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.	a prescindere dal numero dei dipendenti
Causali Intervento CIGS	Caratteristiche e contenuti
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione* *saranno individuati con DM	Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro
Crisi aziendale	Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con 'indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali
Contratto di solidarietà	Stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

3.3 Aliquote di finanziamento

3.3.1 Contributo ordinario

Il riordino della normativa non incide sulla misura della contribuzione mensile di finanziamento della cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, l'aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore), fatto salvo quanto illustrato al successivo paragrafo 6.

3.3.2 Contributo addizionale

In ordine alle modifiche alla disciplina del contributo addizionale, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, si rimanda a quanto già precisato al precedente paragrafo 2.1.

3.4 Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

Allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria, recate dai commi 200 e 216 dell'art. 1, di seguito descritti.

3.4.1 Accordo di transizione occupazionale

L'art. 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022, inserisce, dopo l'art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015, l'art. 22-ter, rubricato "**Accordo di transizione occupazionale**", con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22 del d.lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

A tal fine, in sede di procedura di consultazione sindacale, devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000, e successive modificazioni.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) introdotto dall'art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

3.4.2 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

L'art. 1, comma 216, della legge n. 234/2021 inserisce all'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 11-bis, il comma 11-ter con cui si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria così come descritti al precedente paragrafo 3 che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22 del d.lgs. n. 148/2015 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il nuovo periodo di CIGS previsto dall'art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015 - concesso in deroga agli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015 - può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dall'1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Il trattamento di CIGS in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida

all'Istituto le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che *“qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”*.

Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, limitandosi l'Istituto ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

4. Fondi di solidarietà bilaterali

In relazione all'impianto normativo definito dal d.lgs. n. 148/2015 prima del riordino operato dalla legge n. 234/2021, rientrano nelle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali i datori di lavoro, non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Titolo I del medesimo decreto legislativo (CIGO o CIGS), con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre precedente, fatti salvi limiti aziendali inferiori previsti dai decreti istitutivi di alcuni Fondi.

Al fine di estendere le tutele a tutti i lavoratori - compresi quelli occupati in contesti di piccole dimensioni che, per i trattamenti emergenziali, sono stati tutelati dalla cassa integrazione in deroga (CIGD) - la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia di Fondi di solidarietà.

L'originario impianto del d.lgs. n. 148/2015 si muoveva, infatti, secondo una logica di alternatività tra le tutele disciplinate dal Titolo I (Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria) e quelle regolate dal Titolo II (Fondi di solidarietà).

L'art. 1, comma 204, della legge n. 234/2021, modificando e integrando l'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Titolo I.

Parallelamente, il medesimo comma 204 - letto in combinato disposto con il comma 208, che modifica l'art. 30 introducendo il comma 1-bis - aggiungendo al citato art. 26, dopo il comma 7, il comma 7-bis, stabilisce che, a far tempo dalla medesima data dell'1 gennaio 2022, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscono devono obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.

Inoltre, il successivo comma 208 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022 - aggiungendo all'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 1, il comma 1-bis - prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali cui agli artt. 26, 27 e 40 debbano:

- assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal nuovo art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. il precedente paragrafo 1.3);
- stabilire la durata di detta prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, fermo restando il rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 148/2015.

Con riferimento alla prestazione a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, si precisa che, su espresso avviso ministeriale, i periodi massimi di durata cui devono adeguarsi i Fondi di solidarietà di settore sono quelli previsti dall'impianto normativo a sostegno della cassa integrazione secondo i termini sotto riportati.

Datori di lavoro	Durata massima della prestazione
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione); • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale"; • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

Riguardo ai menzionati limiti di durata complessiva, si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di trattamento di assegno ordinario connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

In ordine alla nuova prestazione assicurata dai Fondi di solidarietà, si fa presente che, a decorrere dall'1 gennaio 2022, la stessa assume la denominazione di "assegno di integrazione salariale" in luogo di "assegno ordinario"; quest'ultimo, tuttavia, potrà continuare ad essere riconosciuto per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 148/2015, nel testo integrato dalla legge n. 234/2021, ai lavoratori destinatari del nuovo assegno di integrazione salariale erogato

dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; a far tempo dall'1 marzo 2022, la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel d.lgs. n. 230/2021, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

Riguardo ai Fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021, si osserva che il secondo periodo del citato art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 148/2015 assegna loro un periodo transitorio, per adeguarsi alle nuove disposizioni, che termina il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Analoga previsione è altresì contenuta nei seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 234/2021:

- comma 205, con riguardo ai Fondi bilaterali alternativi disciplinati dall'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione);
- comma 213, con riferimento al Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Si fa presente, inoltre, che - in forza di quanto previsto dal comma 11-quater dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 216, della legge di Bilancio 2022) - i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo, costituiti nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Riguardo agli aspetti di tipo regolamentare, in conseguenza della modifica apportata dal d.l. n. 4/2022 all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 in materia di modalità di svolgimento dell'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali (cfr. il precedente paragrafo 2), si precisa che la possibilità di svolgimento in via telematica viene estesa ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che applicano la previsione di cui al menzionato art. 14.

5. Fondo di integrazione salariale (FIS)

L'art. 1, comma 207, della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 che, allo scopo, viene modificato e integrato.

5.1 Campo di applicazione

In particolare, il citato comma 207 aggiunge all'art. 29, dopo il comma 2, il comma 2-bis con cui si prevede che, **a decorrere dall'1 gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.**

La disposizione allarga, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, fermo restando la sua natura residuale, prima del riordino della normativa, garantiva i datori di lavoro, non destinatari delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 (CIGO o CIGS) né delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.

Si rammenta che la legge di Bilancio 2022, come precisato al precedente paragrafo 4, ha introdotto un periodo transitorio entro cui i Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, possono adeguarsi alle nuove disposizioni previste a seguito del riordino della disciplina.

Tanto premesso, al fine di garantire – nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre 2021 - una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1 gennaio 2022), su specifico avviso ministeriale, dall’1 gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del Fondo di integrazione salariale.

Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i menzionati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di settore e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

5.1.1 Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale

In relazione all’impianto normativo definito dall’art. 29, comma 2-bis, del d.lgs. n. 148/2015, come illustrato al precedente paragrafo 5.1, a decorrere dall’1 gennaio 2022, sono attratte dalla disciplina del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale.

Le citate imprese, infatti:

- non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (cfr. l’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015);
- non sono destinatarie delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, si ricorda che il Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, assolve alla finalità di integrare prestazioni riconosciute da norme primarie, non essendo un Fondo di solidarietà istituito e operante ai sensi dei primi due commi del medesimo art. 26.

Di conseguenza, ferma restando la possibilità di adeguamento del decreto istitutivo del Fondo di cui trattasi alla nuova disciplina, dall’1 gennaio 2022, alle aziende del settore si applicano le disposizioni in materia di Fondo di integrazione salariale; le medesime imprese, dall’1 gennaio 2022, restano contemporaneamente destinatarie, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria per le relative causali (cfr. i precedenti paragrafi 3.1 e 3.2).

5.1.2 Partiti e movimenti politici

A decorrere dall'1 gennaio 2022 rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

I suddetti soggetti, infatti, analogamente a quanto evidenziato per le imprese di cui al paragrafo precedente:

- non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (art. 10 del d.lgs. n. 148/2015);
- non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

In coerenza con le previsioni del riformulato art. 20 del d.lgs. n. 148/2015, in relazione ai soggetti in trattazione, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i conseguenti obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.

Destinatari FIS
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che occupano almeno un dipendente. <p>N.B. nella normativa emergenziale, i suddetti datori di lavoro con dimensioni medie aziendali fino a 5 dipendenti sono stati in genere tutelati dalla Cassa integrazione in deroga (CIGD)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi, all'1 gennaio 2022. <p>N.B. la regola sussiste fino alla data di adeguamento del Fondo di settore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero fino a quella di superamento dei requisiti minimi dimensionali previsti dal medesimo Fondo.</p>

Riguardo agli aspetti di tipo regolamentare, in conseguenza della modifica apportata all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 in materia di modalità di svolgimento dell'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali (cfr. il precedente paragrafo 2), si precisa che la possibilità di svolgimento in via telematica viene estesa al Fondo di integrazione salariale.

5.2 Prestazioni

Il riordino della disciplina in esame modifica anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dal Fondo di integrazione salariale.

La legge di Bilancio 2022, infatti, aggiungendo all'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 1, il comma 1-bis, prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale - che, come già anticipato al paragrafo 4, sostituisce, dalla medesima data, l'assegno ordinario - può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.

Al riguardo, si evidenzia come la rivisitazione della disciplina attuata dalla legge di Bilancio 2022 non ha mutato la natura residuale del FIS che, come sopra precisato, opera solo con riferimento ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non sono tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Tanto premesso - in relazione al tenore letterale del comma 207 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, come modificato dall'art. 23 del d.l. n. 4/2022 - si precisa che, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3-ter - e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria - il FIS può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinaria.

Destinatari FIS	Assegno di integrazione salariale FIS
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 	causali <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">ORDINARIE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">STRAORDINARIE</div>
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3-ter 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ORDINARIE</div>

Con riferimento all'assegno di solidarietà, si fa presente che l'art. 1, comma 209, della legge di Bilancio 2022 - aggiungendo all'art. 31 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 7, il comma 7-bis - stabilisce che tale assegno non possa essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021. Restano salve le autorizzazioni già richieste, riferite a periodi rientranti nella disciplina previgente, per le quali l'assegno di solidarietà continuerà ad essere corrisposto fino a naturale scadenza.

5.3 Durata e misura

In ordine alla durata della prestazione si precisa che, in relazione a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 – comma introdotto dall'art. 1, comma 207, lettera c), della legge n. 234/2021 - per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

- a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Con riferimento ai menzionati limiti di durata complessiva, si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di trattamento di assegno ordinario connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Destinatari FIS	Durata Assegno di integrazione salariale
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 	13 settimane in un biennio mobile
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente 	26 settimane in un biennio mobile

Si evidenzia che la legge di Bilancio 2022, inserendo all'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, dopo il comma 4, il comma 4-bis, stabilisce che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1 gennaio 2022, **cessa di operare la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.**

Al fine di garantire la concessione delle prestazioni a carico del Fondo di integrazione salariale conseguenti agli interventi di modifica derivanti dal riordino della disciplina, l'art. 1, comma 255, della legge n. 234/2021, prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 148/2015, un trasferimento a carico dello Stato al FIS nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023.

5.4 Aliquote di finanziamento

5.4.1 Contributo ordinario

A seguito del riordino della disciplina in esame, il legislatore ha apportato delle modifiche anche all'aliquota ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

L'art. 1, comma 207, lettera e), della legge n. 234/2021, riformulando il comma 8 dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, prevede che, **a decorrere dall'1 gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue:**

- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

In ordine alla misura della contribuzione ordinaria del FIS relativamente all'anno 2022, si rinvia a quanto illustrato al successivo paragrafo 6.

5.4.2 Contributo addizionale

La nuova formulazione del richiamato comma 8 dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 mantiene inalterata nella misura del 4% della retribuzione persa dai lavoratori l'aliquota del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale.

In forza di quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 - comma inserito dall'art. 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022, **a decorrere dall'1 gennaio 2025**, l'aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40% - attestandosi, così al 2,4% - per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

6. Riduzione delle contribuzioni ordinarie di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria

Al fine di mitigare l'impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, l'art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 234/2021 introduce, limitatamente all'anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), una riduzione delle aliquote ordinarie (sia quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria.

Per quanto attiene all'aliquota di finanziamento del FIS, l'art. 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, modula la riduzione come segue:

Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) anno 2022	
Destinatari	Misura della contribuzione
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti	0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti	0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti	0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% riduzione)
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti	0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% riduzione)

Il successivo comma 220 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 dispone che “l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219”.

Contribuzione ordinaria di finanziamento della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) anno 2022	
Destinatari	Misura della contribuzione
<i>Datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c) che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti</i>	0,27% (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione)

Tale riduzione si applica anche ai datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3-ter, lettere a) e b), del d.lgs. n. 148/2015 (comma introdotto dall'art. 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022) e ai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 219, lett. d) della legge n. 234/2021 che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Si fa riserva di dettare, con successiva circolare, le istruzioni operative concernenti le predette modifiche, apportate dalle disposizioni in esame, alla misura della contribuzione ordinaria di finanziamento a carico dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e altresì dei destinatari della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie.

Analogamente, verranno fornite indicazioni, sotto il profilo procedurale, in ordine alle riduzioni previste, in riferimento alla suddetta contribuzione ordinaria di finanziamento, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.

7. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Con le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 217, la legge di Bilancio 2022 interviene anche su alcuni aspetti della disciplina in materia di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, il citato comma 217, inserendo all'art. 8 della legge n. 457/1972, dopo il terzo comma, il comma quarto, estende, a decorrere dall'1 gennaio 2022, il trattamento di CISOA e i relativi obblighi contributivi anche a:

- lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958;
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Il menzionato comma 217 precisa altresì che il trattamento richiesto deve riguardare periodi di sospensione dell'attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre misure di sostegno.

Il successivo comma 218 dell'art. 1 in commento inserisce all'art. 8 della legge n. 457/1972 l'art. 8-bis con cui - mutuando la disposizione in materia di decadenza contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015 - si introduce un termine decadenziale anche per il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Più dettagliatamente, la novella prevede che il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del

periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Con successive comunicazioni saranno fornite ulteriori e più dettagliate istruzioni in ordine alla portata delle novità derivanti dal riordino della disciplina.

8. Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale

Il riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha lasciato inalterati i termini di trasmissione delle domande di accesso alle prestazioni.

Tanto premesso, **al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021**, si comunica che la procedura è stata aggiornata e che **le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nell'arco temporale che va dall'1 gennaio 2022 alla data di pubblicazione della presente circolare, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare**. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

9. Decreto-legge n. 4/2022. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il d.l. n. 4/2022.

Il citato decreto-legge, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, l'art. 7 del d.l. n. 4/2022 consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori - che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal d.lgs. n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021 - di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli artt. 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022, N.d.R.).

9.1 Datori di lavoro destinatari

Rientrano nella previsione declinata dal menzionato art. 7 del decreto Sostegni ter esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività - identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 - secondo i codici di seguito indicati:

Settori	Codici ATECO 2007
Turismo	
• Alloggio	55.10 e 55.20

• Agenzie e tour operator	79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione	
• Ristorazione su treni e navi	56.10.5
• Catering per eventi, banqueting	56.21.0
• Mense e catering continuativo su base contrattuale	56.29
• Bar e altri esercizi simili senza cucina	56.30
• Ristorazione con somministrazione	56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici	93.21
Stabilimenti termali	96.04.20
Attività ricreative	
• Discoteche, sale da ballo night-club e simili	93.29.1
• Sale giochi e biliardi	93.29.3
• Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)	93.29.9
Altre attività	
• Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	49.31 e 49.39.9
• Gestione di stazioni per autobus	52.21.30
• Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano	49.39.01
• Attività di servizi radio per radio taxi	52.21.90
• Musei	91.02 e 91.03
• Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	52.22.09
• Attività dei servizi connessi al trasporto aereo	52.23.00
• Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	59.13.00
• Attività di proiezione cinematografica	59.14.00
• Organizzazione di feste e cerimonie	96.09.05

9.2 Tipologia di interventi e relative caratteristiche

I datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2022, come individuati al precedente paragrafo 9.1 - in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 - possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale di riferimento in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021, secondo l'impianto normativo illustrato nei precedenti paragrafi della presente circolare.

Si evidenzia che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell'art. 7 del decreto Sostegni ter rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L'unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015, che regola

l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 (trattamenti di cassa integrazione), 29, comma 8, del d.lgs. n. 148/2015 (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché quello previsto, per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Ne consegue che **permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (cfr. il paragrafo 1.2 della presente circolare), l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l'obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.**

Inoltre, si ribadisce l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2022 (cfr. il paragrafo 1.4 della presente circolare).

9.3 Modalità e termini di trasmissione delle domande

Ai fini dell'accesso ai trattamenti previsti dall'art. 7 del d.l. n. 4/2022 in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i datori di lavoro destinatari trasmetteranno domanda per la concessione dell'ammortizzatore sociale di riferimento secondo le consuete modalità, indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015.

Riguardo ai termini di invio delle istanze, si precisa che **il decreto Sostegni ter, nel prevedere la possibilità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di pagamento del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti in determinati settori di attività, non ha introdotto termini specifici per l'invio delle domande.**

Ne consegue che, anche per dette istanze, valgono le indicazioni fornite al precedente paragrafo 8.

**FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
PRECISAZIONI INPS SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

Del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito anche "Fondo"), istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 24 del 2021), l'INPS, con la circolare:

- 1) 26/5/2021 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), ha illustrato la disciplina e, in particolare, precisato che sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito ivi garantiti i dipendenti dei datori di lavoro (individuati dai codici ATECO riportati nella tabella acclusa al provvedimento) del settore delle attività professionali occupanti, in media, più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti;
- 2) 31/1/2022 n. 16:
 - 2.1) ha evidenziato che la legge 30/12/2021 n. 234 ha modificato l'assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022): dall'1 gennaio 2022, infatti, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali - **alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente** - anche i lavoratori a domicilio e quelli assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale;
 - 2.2) riservandosi di emanare le disposizioni concernenti l'attuazione della citata legge n. 234/2021 a seguito di nuove indicazioni ministeriali, ha fornito le precisazioni sotto riportate sulla platea dei soggetti destinatari delle corrispondenti tutele.

Sono tenuti all'iscrizione al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali **individuati dai codici ATECO riportati nell'acclusa tabella.**

Al riguardo, si ritiene utile sottolineare che tale tabella, rimodulata in coerenza con le indicazioni ministeriali, è stata emendata escludendo le farmacie – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall'ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell'ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell'Accordo costitutivo del Fondo.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati nella tabella allegata, **a decorrere dal periodo di paga** in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (**marzo 2020**) - anche ai fini dell'obbligo contributivo - rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e **non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale** (art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie *ab origine* della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note

le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell'inquadramento attribuito *pro tempore*, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte dell'Istituto alla luce delle suddette, nuove disposizioni impartite.

	A	B	C	D
1	FONDO ATTIVITA' PROFESSIONALI - AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1)			
2	ATECO	Descrizione ATECO	CSC	CA
3	69.10.10	Attività degli studi legali	70701	
4		- difesa degli interessi di una parte nei confronti di un'altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l'assistenza e rappresentanza nei processi civili, l'assistenza e rappresentanza nei processi penali, l'assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro		
5		- attività di consulenza giuridica e legale		
6	69.10.20	Attività degli studi notarili	70701	
7		- consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d'autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc.		
8		- altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione		
9		- attività di notai		
10	69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti	70701	
11		- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria		
12		- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti		
13		- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche		
14		- funzioni di sindaco		
15	69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	70701	
16		- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria		
17		- registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti		
18		- compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche		
19		- funzioni di sindaco		
20	69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	70701	
21		- predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria		
22		- attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie		
23		- funzioni di sindaco		
24	69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70708	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
25	69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70701	
26	69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	70708	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
27		- revisione e certificazione dei bilanci		
28		- elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari		
29		- consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale		
30	69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro	70701	
31	71.11.00	Attività degli studi di architettura	70701	
32		- attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio		
33	71.12.10	Attività degli studi di ingegneria		

	A	B	C	D
2	ATECO	Descrizione ATECO	CSC	CA
34		- attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l'applicazione di leggi e principi dell'ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti: progetti di gestione delle risorse idriche		
35		- elaborazione e realizzazione di progetti relativi all'ingegneria elettrica ed elettronica, all'ingegneria mineraria, all'ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi e della sicurezza		
36		- elaborazione di progetti che comportano l'impiego di impianti di condizionamento dell'aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica ecc.		
37	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	70708	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
38		- attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell'architettura e dell'ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali		
39		- realizzazione di progetti di ingegneria integrata "chiavi in mano"		
40		refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica ecc.		
41	71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	70701	
42		- attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri		
43	71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	70708	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
44		- attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa		
45	71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	70708	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
46		- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche		
47		- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo		
48	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	70701	
49		attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.		
50		- prove nel settore dell'igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare		
51		- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.		
52		prove di qualificazione e di affidabilità		
53		- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.		
54		esami radiografici di saldature e giunzioni		
55		analisi dei guasti		
56		analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.		
57		attività dei laboratori della polizia scientifica		
58		prove effettuate tramite l'impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)		
59	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi	70701	
60		- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc.		
61		- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)		
62		- certificazione dei processi di produzione ecc.		
63		- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza		
64	71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata	70701	
65	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	70701	

	A	B	C	D
2	ATECO	Descrizione ATECO	CSC	CA
66	72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	70701	
67	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	70701	
68		attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria		
69	74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi	70708	escluso se 9A
70		- servizi prestati da agronomi		se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
71	74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	70708	escluso se 9A
72		- servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc.		se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
73	74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali	70708	escluso se 9A
74	74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.	70708	escluso se 9A
75		- consulenza ambientale		se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
76		- consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali		
77		- consulenza risparmio energetico		
78	74.90.99	Altre attività professionali n.c.a.	70708	escluso se 9A
79		- attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)		se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
80		- attività di intermediazione per l'acquisto e la vendita di licenze d'uso		
81		- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)		
82		- attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.		
83		- agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d'arte, le fotografie ecc. dei propri clienti		
84		- servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi		
85		- gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.		
86		- attività degli archeologi		
87	75.00.00	Servizi veterinari	70702	
88	86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale	70702	
89		visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici		
90	86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	70702	
91	86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale	70702	
92	86.22.03	Attività dei centri di radioterapia	70702	
93	86.22.04	Attività dei centri di dialisi	70702	
94	86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura	70702	
95	86.22.06	Centri di medicina estetica	70702	
96	86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	70702	
97		- visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti		
98	86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici	70702	
99	86.90.11	Laboratori radiografici	70702	
100	86.90.12	Laboratori di analisi cliniche	70702	
101	86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi	70702	
102	86.90.21	Fisioterapia	70702	

	A	B	C	D
2	ATECO	Descrizione ATECO	CSC	CA
103	86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.	70702	
104		- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.		
105		- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti		
106	86.90.30	Attività svolta da psicologi	70702	
107		- servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti		
108	86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici	70702	
109	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	70704	
110		servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-		
111		aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti		
112		disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili		
113				
114	90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti	70701	
115	93.19.92	Attività delle guide alpine	70401	se con 3X o 3B solo tra +3 e ≤50
116				

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
COMUNICATO STAMPA INPS**

Dall'1 marzo 2022 entra in vigore l'Assegno unico universale per i figli a carico (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022).

L'INPS - in base a quanto diramato con un comunicato stampa del 31 gennaio 2022 - ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line che, per l'anno in corso, può essere effettuata entro giugno p.v., con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.

Per ricevere l'assegno è necessario che:

- «il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione;
- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito;
- il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.»